

COLLEGATO LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEL PERCETTORE – SOSPENSIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO – NUOVA NORMATIVA – COMMENTO ANCE

In esito all'entrata in vigore della Legge n. 203/2024, è stato previsto, in via generale, che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Come già in passato, il lavoratore decade dal trattamento di cui trattasi nel caso in cui non provveda a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.

Peraltro, la nuova formulazione normativa conferma che la comunicazione obbligatoria, effettuata, al momento dell'assunzione, da parte del nuovo datore di lavoro è valida al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui sopra.

Per completezza di informazione, segnaliamo come, su richiesta dell'ANCE, il Senato abbia impegnato il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, in capo all'INPS, l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del proprio dipendente ricevuta dall'Istituto.

Per l'operatività dell'intera materia, vale la riserva di diffondere, non appena diramati, i chiarimenti applicativi e le interpretazioni che il Ministero del Lavoro o l'INPS dovranno pubblicare a breve sul punto.